

Codice A1908A

D.D. 18 ottobre 2022, n. 371

L.R. 34/2004 Fondo di garanzia per le grandi imprese - Asse 6 misura ANT 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151). L.R. 18/2012 Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico (Fondo 160). Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di attività residuali inerenti la gestione delle due misure per gli anni 2022-2024. Impegno di...



ATTO DD 371/A1908A/2022

DEL 18/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli

OGGETTO: L.R. 34/2004 Fondo di garanzia per le grandi imprese - Asse 6 misura ANT 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151). L.R. 18/2012 Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico (Fondo 160). Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di attività residuali inerenti la gestione delle due misure per gli anni 2022-2024. Impegno di spesa per complessivi euro 49.240,79 (cap. 114826), a copertura degli oneri di gestione.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 40-11444 del 18/05/2009 è stata disposta l'integrazione della misura denominata L.R. 34/04 "ANT 2" dell'Asse 6 del Programma pluriennale d'intervento per le attività produttive 2006-2010, estendendo l'operatività del Fondo di garanzia regionale inizialmente destinate alle sole PMI anche alle imprese con oltre 250 addetti e prevedendo l'estensione del fondo a disposizione;
- con D.G.R. n. 42-12186 del 21/09/2009 è stato costituito il Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti, è stato approvato il Regolamento del Fondo (successivamente modificato con D.G.R. n. 54-12484 del 02/11/2009) ed è stata affidata la gestione a Finpiemonte S.p.A. (Fondo 151), ente in house della Regione istituito con L.R. n. 17 del 26/07/2007, che ha abrogato la precedente L.R. n. 8 del 26/01/1976;
- con D.D. n. 268 del 22/10/2009 è stato approvato il primo bando (successivamente modificato a seguito della D.G.R. n. 54-21484 del 02/11/2009);
- con contratto rep. n. 15237 del 23/03/2010 è stato sottoscritto il primo contratto d'affidamento fra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo, con durata prevista fino al 31/12/2011;
- con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010 è stata approvata la "misura IV.3 del Piano per l'Occupazione", che prevedeva la riattivazione del Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti e la modifica di alcune disposizioni del Regolamento del Fondo;

- con D.G.R. n. 71-483 del 02/08/2010 è stato approvato il nuovo regolamento del Fondo e con la D.D. n. 294 del 03/11/2010 la Direzione regionale competente ha provveduto a riaprire il bando precedentemente attivato (periodo 08/11/2010 - 06/12/2010);
- con D.G.R. n. 27-3917 del 29/05/2012 è stata approvata la nuova disciplina attuativa del Fondo di garanzia per le grandi imprese e con D.D. n. 225 del 01/06/2012 la Direzione regionale competente ha provveduto a riaprire il bando e ad affidarne la gestione a Finpiemonte S.p.A.;
- con contratto rep. n. 16910 del 27/07/2012 tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. sono state disciplinate le attività di gestione del bando in oggetto con efficacia prevista dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016.

Premesso inoltre che:

- la L.R. n. 34 del 24/12/2009 ha istituito un Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico la cui gestione è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. in data 16/06/2010 (Fondo 160), mediante la sottoscrizione del contratto rep. n. 15141 con durata prevista fino al 31/12/2013;
- la L.R. n. 18 del 28/12/2012 ha modificato la L.R. n. 34/2009; in particolare all'art.14 ha stabilito di autorizzare Finpiemonte S.p.A. ad acquisire dagli Istituti Bancari, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori, erogati in attuazione della L.R. 34/2009 e di istituire il "Fondo acquisizione crediti" per l'acquisto dei crediti per finanziamenti ai lavoratori, erogati in attuazione della L.R. n. 34/2009, attingendo la sua dotazione finanziaria dalle disponibilità presenti nel "Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico". La stessa legge regionale definisce che eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti, anche per effetto di rinunce consentite dal provvedimento della Giunta regionale, restano a carico esclusivo del Fondo;
- con D.G.R. n. 2-5245 del 23/01/2013, la Giunta regionale ha deliberato la costituzione del suddetto "Fondo acquisizione crediti" e ha individuato Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo stesso;
- la D.G.R. n. 30-66 del 02/07/2014, avente ad oggetto L.R. n. 18/2012 - art. 14. "Fondo acquisizione crediti", ha approvato i criteri, tempi e modalità per il recupero dei finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 34/2009;
- la D.G.R. n. 25-2726 del 29/12/2015, avente ad oggetto L.R. n. 18/2012 - art. 14. "Fondo Acquisizione Crediti", ha integrato la precedente D.G.R. n. 30-66/2014 per ciò che concerne le modalità nel recupero crediti;
- in data 28/11/2013 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. il contratto rep. n. 455/13 per l'affidamento della gestione del Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico, ai sensi della L.R. n. 18 del 28/12/2012, con efficacia fino al 31/12/2015;

Dato atto che:

- con D.D. n. 76 del 05/03/2021 sono state approvate le offerte di servizio presentate da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. CHC/AF-21-27383 del 02/03/2021 (prot. Regione Piemonte n. 2583 del 02/03/2021), inerenti attività residuali relative alla gestione dei due Fondi 151 e 160 sopra richiamati sino al 31/12/2021 ed è stato disposto di affidare tali attività a Finpiemonte S.p.A., in coerenza e continuità con le attività regolamentate dai sopra citati contratti;
- con contratto rep. n. 171 del 12/04/2021 è stato sottoscritto il contratto d'affidamento fra la Regione Piemonte - Settore Monitoraggio valutazioni e controlli e Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei Fondi 151 e 160, con durata prevista fino al 31/12/2021.
- con D.D. n. 542 del 28/12/2021 è stato prorogato al 30/04/2022 il termine di scadenza delle attività di cui alla D.D. n. 76 del 05/03/2021, ai sensi dell'art. 5 del citato contratto rep. n. 171/2021.

Considerato che:

è risultato necessario provvedere a definire le previsioni future per la gestione delle eventuali attività residuali, fase propedeutica per giungere alla chiusura dei due Fondi; in tal senso il Settore Monitoraggio, Valutazioni e controlli, con note inviate a Finpiemonte S.p.A. prot. n. 3643 del 11/04/2022, a oggetto “Fondi 151 e 160. Attività residuali inerenti la gestione delle due misure di cui alla D.D. n. 76/2021” ha richiesto di definire tali previsioni di spesa, cui hanno fatto seguito i solleciti prot. n. 8807 del 05/08/2022 e prot. n. 10054 del 16/09/2022;

Viste:

- la nota inviata da Finpiemonte S.p.A. alla Direzione Competitività del sistema regionale prot. n. GB/AF-22-207228 del 27/05/2022 a oggetto “Monitoraggio contratti in scadenza Direzione Competitività”, contenente un quadro di sintesi delle attività ancora da svolgere e dei previsti costi da sostenere oltre la scadenza contrattuale per una serie di affidamenti, tra cui quello riferito ai due Fondi sopra citati;
- la nota prot. n. GB/AF-22-32904 del 03/10/2022 (prot. Regione Piemonte n. 10936 del 05/10/2022), in cui Finpiemonte ha fornito una relazione di dettaglio sulle attività residuali relative alle due misure e l’offerta economica per la gestione delle stesse da svolgere sino al 31/12/2024, per un importo complessivo pari a euro 49.240,79 (IVA inclusa) così suddiviso: euro 36.478,00 per il Fondo 151 ed euro 12.762,79 per il Fondo 160.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)”, con cui la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di in house providing a favore di Finpiemonte S.p.A.;
- la D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018 con cui è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. succitata.

Considerato che:

- Finpiemonte S.p.A. è un organismo partecipato dalla Regione Piemonte, che opera in regime di in house providing; con Delibera n. 143 del 27/02/2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 192 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016, ha disposto l’iscrizione della Regione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di Finpiemonte S.p.A.;
- Finpiemonte S.p.A. ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all’art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quelle in oggetto;
- in ordine ai benefici per la collettività derivanti dall’affidamento di Finpiemonte S.p.A. in luogo del ricorso al mercato, in termini di efficienza, economicità, qualità del servizio reso, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, già posti a fondamento dei precedenti affidamenti, Finpiemonte S.p.A. si pone in totale continuità con le attività di gestione delle misure oggetto del presente provvedimento e dispone di piattaforme informatiche e modalità organizzative idonee allo svolgimento delle attività stesse;
- con D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 è stata approvata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta dalle parti in data 14/07/2022.

Dato atto che:

- il corrispettivo contrattuale, riconosciuto per le attività previste sino al 31/12/2024 e pari a complessivi euro 49.240,79 (Iva inclusa), è stato determinato nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018;
- ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018, l'esito della valutazione della congruità economica dell'offerta presentata da Finpiemonte è positivo e qui si ritiene approvata relativamente all'intera durata indicata all'art. 4 dello schema di Contratto approvato con il presente atto ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sino al 31/12/2024.

Ritenuto quindi necessario

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. GB/AF-22-32904 del 03/10/2022 (prot. Regione Piemonte n. 10936 del 05/10/2022). Nell'offerta sono dettagliate attività residuali di gestione dei Fondi 151 e 160 ed i relativi costi, come di seguito riportato:

“Fondo di garanzia per le grandi imprese” (Fondo 151)

- attività riferite all'anno 2022 per un importo complessivo pari a euro 12.075,00 IVA esclusa ed euro 14.731,50 Iva inclusa;
- attività riferite all'anno 2023 per un importo complessivo pari a euro 12.075,00 IVA esclusa ed euro 14.731,50 Iva inclusa;
- attività riferite all'anno 2024 per un importo complessivo pari a euro 5.750,00 IVA esclusa ed euro 7.015,00 Iva inclusa.

“Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico” (Fondo 160):

- attività riferite all'anno 2022 per un importo complessivo pari a euro 4.390,01 IVA esclusa ed euro 5.355,81 Iva inclusa;
- attività riferite all'anno 2023 per un importo complessivo pari a euro 3.269,16 IVA esclusa ed euro 3.988,38 Iva inclusa;
- attività riferite all'anno 2024 per un importo complessivo pari a euro 2.802,13 IVA esclusa ed euro 3.418,60 Iva inclusa.

- affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione di attività residuali di gestione delle due misure Fondi 151 e 160 sino al 31/12/2024 per l'importo complessivo di euro 40.361,30, oltre IVA per euro 8.879,49, per complessivi euro 49.240,79 oneri fiscali inclusi (o.f.i.);

- approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- impegnare la somma di euro **49.240,79**, sul capitolo **114826** a valere sulle annualità 2022-2024 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (Missione 14/Programma 01), a favore di Finpiemonte S.p.A. - codice beneficiario 12613, a copertura degli oneri di gestione derivanti dall'attuazione del contratto approvato con il presente atto, secondo la seguente ripartizione: euro 20.087,31 - annualità 2022, euro 18.719,88 - annualità 2023, euro 10.433,60 - annualità 2024.

Dato atto che:

- l'IVA relativa alle fatture emesse da Finpiemonte S.p.A. è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (split payment);

- l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in quanto effettuato in regime di in house providing, come precisato dalla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 171 del 25/07/2011 e aggiornata con delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017), secondo la quale in tali casi non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. n. 34/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.", come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante 'Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.', in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16/2/2018";
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021, recante "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing" per la Regione Piemonte;
- la D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di 'Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.'";
- la Circolare prot. n. 1011 del 08/10/2021 a firma congiunta dei Settori Trasparenza e anticorruzione e Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, recante "Obblighi di pubblicazione relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la L.R. n. 5/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024" (Legge di stabilità regionale 2022);
- la L.R. n. 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n. 1-4970 del 04/05/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di

previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022.

determina

Per le motivazioni riportate in premessa:

a) di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. GB/AF-22-32904 del 03/10/2022 (prot. Regione Piemonte n. 10936 del 05/10/2022), inerenti attività residuali relative alla gestione delle misure:

- "Fondo di garanzia per le grandi imprese" (Fondo 151);
- "Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico" (Fondo 160);

b) di approvare lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A. riportato nell'Allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

c) di affidare a Finpiemonte S.p.A., in coerenza e continuità con le attività regolamentate con i sopra citati contratti, la gestione di attività residuali di gestione delle due misure Fondi 151 e 160 sino al 31/12/2024;

d) di impegnare la somma di euro **49.240,79**, sul capitolo **114826** a valere sulle annualità 2022-2024 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (Missione 14/Programma 01), a favore di Finpiemonte S.p.A. - codice beneficiario 12613, a copertura degli oneri di gestione derivanti dall'attuazione del contratto approvato con il presente atto, secondo la seguente ripartizione: euro 20.087,31 - annualità 2022, euro 18.719,88 - annualità 2023, euro 10.433,60 - annualità 2024.

Le transazioni elementari degli impegni effettuati con il presente provvedimento sono rappresentate nell'Appendice A - "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente atto.

e) di dare atto che l'IVA relativa alle fatture emesse da Finpiemonte S.p.A. è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (split payment);

f) di dare atto che l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, per le motivazioni indicate in premessa;

g) di procedere con la stipulazione del contratto con il soggetto affidatario mediante scrittura privata in forma elettronica, da repertoriare presso il Settore Contratti, secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con i seguenti dati:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: 40.361,30 (oltre Iva 22%) per un importo complessivo di 49.240,79 (Iva inclusa)

Responsabile del procedimento: Luigi Citriniti

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 “Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di ‘Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.’”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro trenta giorni dalla data di conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli)
Firmato digitalmente da Luigi Citriniti

Allegato

Allegato A

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DI ATTIVITÀ RESIDUALI DI GESTIONE RELATIVE ALLE MISURE DENOMINATE “FONDO DI GARANZIA PER LE GRANDI IMPRESE”, DI CUI ALLA L.R. 34/2004 ASSE 6 MISURA ANT. 2 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO 2006/2010 (FONDO 151), E “FONDO ACQUISIZIONE CREDITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO”, DI CUI ALLA L.R. N. 18/2012 (FONDO 160), GIÀ AFFIDATE A FINPIEMONTE S.p.A.

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, in persona del Responsabile del Settore Monitoraggio, valutazioni e controlli, _____, nato a _____ il _____, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, via Andrea Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale _____, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio _____ di Torino, in data _____, rep. n. _____, registrata a Torino in data _____ n. _____, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito

Finpiemonte).

Nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022, la Regione e Finpiemonte in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con D.G.R n. 40-11444 del 18/05/2009 è stata disposta l'integrazione della misura denominata L.R. 34/04 "ANT 2" dell'Asse 6 del Programma pluriennale d'intervento per le attività produttive 2006-2010, estendendo l'operatività del Fondo di garanzia regionale inizialmente destinate alle sole PMI anche alle imprese con oltre 250 addetti e prevedendo l'estensione del fondo a disposizione. In seguito con D.G.R. n. 42-12186 del 21/09/2009 è stato costituito il Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti, è stato approvato il Regolamento del Fondo (successivamente modificato con D.G.R. n. 54-12484 del 2/11/2009) ed è stata affidata la gestione a Finpiemonte (Fondo 151);

f. con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010 è stata approvata la "misura IV.3 del Piano per l'Occupazione", che prevedeva la riattivazione del Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti e la modifica di alcune disposizioni del Regolamento del Fondo. In seguito con D.G.R. n. 71-483 del 02/08/2010 è stato approvato il nuovo regolamento del Fondo;

g. con D.G.R. n. 27-3917 del 29/05/2012 è stata approvata la nuova disciplina attuativa del Fondo di garanzia per le grandi imprese;

h. la L.R. n. 34 del 24/12/2009 ha istituito un Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico (Fondo 160);

i. la L.R. n. 18 del 28/12/2012 ha modificato la L.R. n. 34/2009; in particolare all'art.14 ha stabilito di autorizzare Finpiemonte S.p.A. ad

acquisire dagli Istituti Bancari, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori, erogati in attuazione della L.R. 34/2009 e di istituire il “Fondo acquisizione crediti” per l’acquisto dei crediti per finanziamenti ai lavoratori, erogati in attuazione della L.R. n. 34/2009;

j. con D.G.R. n. 2-5245 del 23/01/2013, la Giunta regionale ha deliberato la costituzione del suddetto “Fondo acquisizione crediti” e ha individuato Finpiemonte quale soggetto gestore del Fondo stesso (Fondo 160);

k. la D.G.R. n. 30-66 del 02/07/2014, avente ad oggetto L.R. n. 18/2012 - art. 14. “Fondo acquisizione crediti”, ha approvato i criteri, tempi e modalità per il recupero dei finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 34/2009; in seguito la D.G.R. n. 25-2726 del 29/12/2015 ha stabilito disposizioni integrative 30-66/2014 per ciò che concerne le modalità nel recupero crediti;

l. la D.G.R. n. 123-9030 del 16/05/2019 ha fornito indicazioni operative in merito alla gestione dei crediti deteriorati maturati nell’ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte;

m. la gestione delle misure sopra citate è stata affidata fin dall’origine a Finpiemonte e i rapporti tra le parti sono stati regolati da appositi contratti.

Nello specifico, la Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto:

- per la misura “Fondo di garanzia per le grandi imprese” (Fondo 151) i contratti rep. n. 15237 del 23/03/2010 e rep. n. 16910 del 27/07/2012;
- per la misura “Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico”, (Fondo 160), il contratto rep. n. 455/13 del 28/11/2013;
- per la gestione delle attività residuali relative alla gestione di entrambi

i Fondi (151 e 160) il contratto rep. n. 171 del 12/04/2021.

Le Parti con il presente contratto, il cui schema è stato approvato con la Determinazione Dirigenziale n. _____/A1908A del ____/2022, intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale di attività residuali di gestione delle misure "Fondo di garanzia per le grandi imprese" (Fondo 151) e "Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico" (Fondo 160), nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività specificate nell'articolo 2, relative sia alla gestione dei Fondi n. 151 e n. 160 sia al recupero dei finanziamenti non ancora restituiti e alla cessione dei crediti deteriorati di cui al Fondo 160.

2. Tali attività dovranno essere espletate nel rispetto della normativa richiamata in premessa nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività relative alle misure in oggetto.

Per quanto riguarda il Fondo 151:

a. gestione amministrativa contabile del fondo e delle operazioni ancora in essere, con particolare riferimento alle pratiche relative alle domande n.

11, 31, 36 e 38;

b. gestione dei rapporti con gli istituti di credito convenzionati;

c. espletamento di tutte le procedure necessarie in caso di escussione della garanzia;

d. disposizioni della revoca dell'agevolazione;

e. eventuali azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti, anche mediante insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, insinuazioni nelle procedure concorsuali e fallimentari, comunicazione alla Regione per l'iscrizione del ruolo ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale);

f. gestione documentale, archiviazione, allineamenti anagrafici;

g. gestione informatica dei processi.

Per quanto riguarda il Fondo 160:

h. attività di recupero dei finanziamenti non restituiti, individuando le soluzioni più opportune nei casi in cui siano state riscontrate particolari criticità;

i. valutazione di merito tecnico sull'applicazione dei criteri per il recupero dei finanziamenti disposti dagli atti regionali, anche con il supporto del Gruppo di lavoro di cui all'art. 6 del presente contratto;

j. gestione e monitoraggio dei piani di rientro per i beneficiari cui è stata accordata la rateizzazione del debito e per eventuali nuove richieste;

k. attività relativa alla cessione dei crediti in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 123-9030 del 16/05/2019, "Crediti deteriorati maturati nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla

"Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." –
Indicazioni operative”;

l. eventuali azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti, anche per quanto riguarda le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 e s.m.i. (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, comunicazione alla Regione per l’iscrizione del ruolo ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale);

m. gestione documentale, archiviazione, allineamenti anagrafici;

n. gestione informatica dei processi.

2. Oltre alle attività di cui al precedente comma 1, la Regione affida a Finpiemonte l’attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti, il monitoraggio sulle attività di chiusura delle misure e la predisposizione della relativa documentazione.

3. Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull’andamento delle attività affidate, riportante il dettaglio delle operazioni per ciascun fondo, evidenziando eventuali criticità e comunicando le iniziative eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

4. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria dei Fondi, indicandone in particolare la consistenza all’inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

5. Ai sensi dell’art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine

della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

6. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione le seguenti attività:

a. compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte;

b. adozione di eventuali atti necessari alla gestione delle misure oggetto del presente affidamento;

c. titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7 e 23 della Convenzione Quadro; a tal fine, Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività affidate con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2024.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza

obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'affidamento

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei provvedimenti regionali relativi alle misure citate in premessa (Fondi 151 e 160), e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Competitività si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 6 – Gruppo di lavoro Fondo 160

1. Allo scopo di esaminare eventuali richieste di riesame, archiviazione, chiarimenti o contestazioni sui crediti di cui al Fondo 160 viene costituito presso Finpiemonte un apposito gruppo di lavoro, con la finalità di valutare i riscontri ai beneficiari da fornire a cura di Finpiemonte. Il Gruppo di lavoro è composto dai referenti di Finpiemonte per il Fondo o loro delegati e dal dirigente del Settore Monitoraggio, valutazioni e controlli o suoi delegati.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III art. 26 della

Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore Monitoraggio, valutazioni e controlli della Direzione Competitività del sistema regionale a mezzo pec con prot. n. GB/AF-22-32904 del 03/10/2022 (prot. Regione Piemonte n. 10936 del 05/10/2022), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in euro 40.361,30 oltre IVA per complessivi euro 49.240,79 (IVA inclusa), riconosciuto per le attività svolte e da svolgersi nel periodo 2022-2024, in riferimento ai Fondi 151 e 160, come dettagliate nella suddetta offerta di servizio.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 114826 del Bilancio regionale 2022-2024, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" – previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/04/2017, n. 50, convertito nella legge 21/06/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente un dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto, con separata indicazione dei costi inerenti i due Fondi.

5. Il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione sarà effettuato dalla Regione a seguito di emissione di regolari fatture di Finpiemonte in modalità elettronica, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte dei documenti stessi e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'art. 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggior impegno

su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente contratto, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa

sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13/07/2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di

legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione

Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro e agli atti adottati dalla Regione Piemonte citati in premessa.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile del Settore Monitoraggio, valutazioni e controlli – Direzione Competitività del Sistema regionale _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.p.A.

Il Direttore Generale _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività residuali di gestione delle misure denominate "Fondo di garanzia per le grandi imprese" (Fondo 151) e "Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico" (Fondo 160) di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27/05/2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R.

n. 1-6847 del 18/05/2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi

dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione e alla gestione delle domande di partecipazione alla misura denominata "Fondo di garanzia per le grandi imprese" (Fondo 151), in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili, e le persone fisiche beneficiarie della misura denominata "Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico" (Fondo 160).

Banche dati

Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare – anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare – che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile

del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc),

il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo

o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par.

2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela

dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.